N. 12682 /2017 R.G.TRIB.
/ MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti — **Presidente**
Paola Bozzo Costa — **Giudice**
Ottavio Colamartino — **Giudice relatore**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 12682 / 2017

proposto da

nato in GAMBIA il /1986, C.F. *sedicente*, **N. VESTANET** , elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore.*

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35*-bis *d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. , cittadino del Gambia propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 21/9/2017 e notificata il 12/10/2017 con la quale la Commissione territoriale di TORINO sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino, nonostante la ritualità della notifica, e ne è stata dichiarata la contumacia.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalle informazioni trasmesse dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non emergono precedenti di polizia a suo carico.

2. Il richiedente premette di essere cittadino gambiano, nato il 1 2/2/1986, e proveniente dal villaggio di Kuloro; ha vissuto a Tabokotod all'età di dieci anni, dove ha imparato a fare il sarto e ha lavorato sino al 2011, non avendo avuto l'opportunità di studiare; appartenente al gruppo etnico Mandingo, di fede musulmana, parla mandingo, inglese, wolof e un po' di italiano. La famiglia era composta dai genitori e tre fratelli più piccoli, ma il padre è morto quando il richiedente aveva 12 anni.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di aver lasciato il Paese d'origine nel 2011, per motivi politici. Attivista politico dell'UDP, presenziando ad una manifestazione a Busumbala, in occasione del passaggio del Presidente Yahya Jammeh, si trova ad assistere all'investimento di un bambino, schiacciato da un'auto del seguito presidenziale mentre cercava di raccogliere i dolciumi gettati alla folla dal Presidente stesso. Il richiedente accorre e, indignato, comincia a protestare vistosamente, facendosi notare dai militari della scorta -che lo conoscono in quanto sarto che talvolta lavora per loro. Più tardi, nella stessa giornata, viene a sapere che il Presidente stesso, che ordina di arrestarlo. Riesce a fuggire e si dirige dapprima in Senegal, dove rimane un anno. Passa in Mali, e poi in Burkina Faso, sempre mantenendosi con piccoli lavori.

Arrivato in Libia viene sfruttato e segregato, lavorando sotto minaccia e in semi-schiavitù. Dopo diverse vicende, viene finalmente imbarcato su un gommone che sbarca in Sicilia.

Per molti anni non ha potuto tornare in patria a causa della situazione politica, e della sua condizione di dissidente ricercato dalla polizia. Con il nuovo governo la sua condizione è mutata, ma ormai si è costruito una vita in Italia e in Gambia non ha più nulla; il ritorno in patria – afferma - sarebbe per lui un'inutile sofferenza.

3. Ciò posto, si osserva innanzitutto che la causa dell'espatrio è – secondo il racconto - dovuta a motivi politici, che avrebbe potuto integrare, se adeguatamente supportata da elementi comprovanti l'attività politica del richiedente ed in caso di attualità del pericolo, il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007 o comunque il pericolo di un grave danno rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. b) del d.lgs. 251/07.

Si osserva in proposito che il racconto del richiedente, sia di fronte alla Commissione territoriale, sia soprattutto in udienza davanti al Giudice relatore, è vivo, ricco di dettagli, tale da far ritenere che egli abbia effettivamente vissuto le esperienze narrate e che si sia quindi allontanato dal Paese per fuggire ad una ingiusta carcerazione da parte del regime di Yahya Jammeh, notoriamente intollerante a qualunque forma di opposizione.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

Sino alle elezioni del dicembre 2016 era attestata in Gambia una gravissima situazione di violazione dei diritti umani, il governo limitava fortemente la libertà politica, reprimeva la libertà di espressione, commetteva frequenti violazioni di diritti umani nella sostanziale impunità.

Le elezioni presidenziali del 1/12/2016 hanno visto la sconfitta del presidente Yahya Jammeh e la vittoria dal candidato dell'opposizione Adama Barrow. Jammeh aveva in un primo momento dichiarato di accettare i risultati elettorali, dopo una settimana aveva ritrattato annunciando pubblicamente di non accettare il risultato in quanto vi sarebbero state *"serie e inaccettabili irregolarità"*, passando poi alle vie di fatto (gruppi di soldati avevano disposto sacchi di sabbia in alcuni punti di Banjul, le forze dell'ordine erano entrate nello stabile della Commissione elettorale indipendente a Banjul, chiedendo al presidente della stessa di lasciare immediatamente il proprio ufficio e impedendo agli altri impiegati l'accesso, le forze di sicurezza avevano chiuso due stazioni radiofoniche private). Sotto le pressioni internazionali, in particolare dei paesi della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Ecowas), e dopo l'entrata delle truppe del Senegal in Gambia, Jammeh ha infine di fatto accettato il risultato elettorale abbandonando il paese a bordo di un aereo il 21/1/2017.

I mutamenti nel governo del Paese, secondo i primi commenti degli osservatori, appaiono effettivi, sebbene si tratti dei primi passi verso l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini, sino ad oggi rimasti mere petizioni di principio scritte nella Costituzione.

Ad esempio, Amnesty International il 27 Aprile 2017 ha pubblicato una dichiarazione in cui si riconoscono i progressi fatti dal nuovo governo nei 100 giorni di carica del nuovo Presidente e lo si sprona a fare di più per riportare lo Stato di diritto nel Paese[1].

In questo mutato contesto, tenuto conto che il richiedente era attivista del partito di opposizione ed attuale partito di governo ed era semplicemente accusato di avere criticato pubblicamente il precedente presidente ed i suoi militari, non sembra plausibile che egli possa oggi subire persecuzioni o andare incontro al pericolo di un grave danno in caso di rientro in patria.

Devono pertanto rigettarsi le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

4. **Protezione umanitaria.** La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni nel Paese di origine, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani.

Nel caso in esame, occorre tenere conto:

[1] Amnesty International, *Gambia: Progress in first 100 days of Barrow government requires major reform to break with brutal past*, 27 April 2017, su: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/gambia-progress-in-first100-days-of-barrow-government-requires-major-reform-to-break-with-brutal-past/

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3

- della storia personale del richiedente e dei motivi politici che – ricercato dal regime - lo costringono ad uscire dal proprio Paese di origine;
- delle vicende vissute in Libia, segregato, costretto a lavorare, frustato e maltrattato, poi venduto.

  Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota[2] – trova un'ulteriore e recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente[3].è stato costretto a farlo per i motivi esposti (sebbene, per quanto già detto, gli stessi
- dell'ottimo percorso di inserimento ed integrazione nel <u>tessuto economico, sociale</u> e <u>culturale</u> <u>italiano</u>, come risulta dalla documentazione prodotta ed in particolare:
  a) dichiarazione del Presidente della [illegible] Onlus di Savona in data 23/10/2017, da cui emerge – tra le altre cose – l'atteggiamento propositivo nello sviluppo di un laboratorio di sartoria, che lo stesso ente, proprio sfruttando le competenze professionali di [illegible], ha allestito a partire dal 2016; tale laboratorio è stato poi inserito all'interno di un progetto più ampio denominato "*laboratori di prossimità*" per favorire lo sviluppo di percorsi lavorativi a carattere sociale; contestuale dichiarazione di disponibilità a proporre un contratto part-time, sempre inerente il laboratorio di sartoria.
  b) dichiarazioni scritte della sig.ra [illegible], insegnante di italiano volontaria, e della sig.ra [illegible] con relativa "raccolta firme", a testimonianza del pieno inserimento sociale del richiedente nel territorio savonese,
  c) contributo alle "*attività di integrazione e divulgazione delle tematiche migratorie, atte a favorire il contato e l'integrazione*", partecipando ai relativi progetti della Web radio "Radio [illegible]", realizzando con essa programmi e prodotti multimediali sul tema (cfr. dichiarazione in atti);
  d) presenza continuativa a festa di partito, su invito dello stesso, con banchetto di esposizione e vendita di abiti artigianali, in relazione al laboratorio menzionato al punto a) (cfr. dichiarazione in atti);
  e) contratto di lavoro a tempo determinato, in esecuzione della manifestazione di intenti di cui al punto a) [con la specificazione, sempre contenuta nella dichiarazione sub a), che il

---

[2] Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: "*Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration – Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. <u>In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale</u>*".

[3] Cfr. https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

tempo determinato *"è motivato dal fatto che desideriamo che il laboratorio, dopo questa fase di avvio sperimentale, possa trasformarsi in un'attività lavorativa autonoma gestita direttamente dal sig. , che ha dimostrato in questi anni di avere le capacità professionali necessarie a raggiungere lo scopo"*].

Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in GAMBIA il /1986, C.F. ! *sedicente*, N. ' e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 31/1/2018

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Francesco Mazza Galanti)

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]